

Nell'ambito della presente direttiva, ogni disposizione che preveda l'indicazione di dati relativi al rumore si applica solo se tale indicazione è prescritta dall'articolo 3 della direttiva 86/594/CEE del Consiglio (1). Se del caso, tali dati devono essere misurati in conformità della stessa direttiva.

3. Le norme armonizzate di cui al paragrafo 2 sono stabilite su mandato della Commissione in conformità alla direttiva 83/189/CEE.

4. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e «informazioni complementari» sono usati nel senso indicato nella direttiva 92/75/CEE.

Articolo 2

1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 92/75/CEE deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fornitore;
- una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;
- informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
- i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- le eventuali istruzioni per l'uso.

2. L'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta esternamente sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile.

3. Il contenuto e la forma della scheda informativa relativa al prodotto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/75/CEE, devono corrispondere alle indicazioni dell'allegato II.

4. Quando l'offerta di vendita, locazione o vendita rateale avviene, nelle circostanze indicate all'articolo 5 della direttiva 92/75/CEE, mediante comunicazione stampata (ad esempio un catalogo di vendita per corrispondenza), questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di efficienza d'asciugatura dell'apparecchio, indicata nel marchio e nella scheda, deve essere conforme all'allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori e i distributori stabiliti nel loro territorio adempiano agli obblighi loro incombenti in forza della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1996 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni dal 1° aprile 1996.

Tuttavia, gli Stati membri consentono, fino al 30 settembre 1996,

- l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esposizione di prodotti,
- la distribuzione di comunicazioni stampate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, che non sono conformi con la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste debbono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1995.

Per la Commissione
Christos PAPOUTSIS
Membro della Commissione

(1) GU n. L 334 del 6. 12. 1986, pag. 24.